

INFORMATIVA N. 6 / 2022

Ai gentili Clienti dello Studio

Oggetto: OPERAZIONI CON SAN MARINO – FATTURA ELETTRONICA

Riferimenti Legislativi: **Art. 12, D.L. 34/2019 “Decreto Crescita”**

Prov. Agenzia delle Entrate n. 211273 del 05.08.2021

Prov. Agenzia delle Entrate n. 0248717 del 29.09.2021

D.M. 21/06/2021

Art. 2, D.M. 24/12/1993

L'art. 12 del D.L. 34/2019 ha esteso, **a partire dal 01/07/2022**, l'**obbligo di fatturazione elettronica** negli scambi tra Italia e San Marino, fatti salvi specifici casi di esonero (es. *soggetti in regime forfettario*).

L'obbligo riguarderà esclusivamente le operazioni di **cessione di beni**. La scelta della fattura elettronica rimarrà facoltativa per le prestazioni di servizi rese dai soggetti nazionali.

CESSIONI DI BENI

A partire dal 01/07/2022, le fatture relative a **cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino**, emesse da soggetti passivi d'imposta residenti / stabiliti / identificati in Italia, nei confronti di operatori economici di San Marino ivi identificati, dovranno essere emesse **esclusivamente in formato elettronico**.

Le fatture dovranno riportare il **numero identificativo** del cessionario sammarinese ed essere trasmesse tramite **Sdi** all'Ufficio tributario di San Marino, utilizzando il **codice natura <N3.3>** e **codice destinatario <2R4GTO8>**.

L'Ufficio tributario di San Marino, una volta verificato l'assolvimento dell'imposta da parte dell'importatore, convalida la regolarità della fattura e comunica l'esito del controllo al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate attraverso apposito canale telematico.

L'operatore economico italiano potrà visualizzare il documento elettronico inviato nonché l'esito del controllo effettuato dall'Ufficio Tributario di San Marino all'interno della propria **area riservata** del portale **“Fatture e Corrispettivi”** del sito dell'Agenzia delle Entrate.

LAUREA IN GIURISPRUDENZA
SCIENZE POLITICHE
STORIA E MEMORIA DELLE CULTURE EUROPEE
RICERCA STORICA E RISORSE DELLA MEMORIA

AZIENDALISTA
AVVOCATO
REVISORE LEGALE
DIREZIONE E ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA
LAVORO E DISCIPLINE SOCIALI

CAVALIERE AL MERITO
DELLA REPUBBLICA

Dott. Avv. LUIGI BORSARO

STUDIO COMMERCIALISTA

In caso di mancata convalida della fattura elettronica entro i 4 mesi successivi alla sua emissione da parte dell'Ufficio Tributario di San Marino, la cessione viene riqualficata come **operazione imponibile da assoggettare ad Iva**.

Il cedente italiano, nei 30 giorni successivi, deve emettere nota di variazione ex art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 633/72, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

Ai fini della corretta compilazione della fattura elettronica, l'operatore italiano dovrà riportare:

- il **numero identificativo** del cessionario di San Marino;
- nel campo <codice destinatario> il codice "2R4GT08";
- nel campo <natura> il codice "N3.3".

Gli operatori italiani non obbligati all'emissione della fattura elettronica (*es. soggetti in regime forfettario*), possono continuare ad emettere la fattura in **formato cartaceo** da redigere in **tre esemplari**, due dei quali vanno consegnati al cessionario sanmarinese.

L'operazione, in tal caso, si considera conclusa quando il cedente sia in possesso di un esemplare della fattura restituita dal cessionario sammarinese vidimata dall'Ufficio tributario di San Marino con l'indicazione della data, munita di timbro a secco circolare contenente lo stemma ufficiale sammarinese e la dicitura "Rep. di San Marino – Uff. tributario".

Le cessioni di beni nei confronti di **soggetti privati** sammarinesi (ad eccezione delle cessioni di mezzi di trasporto nuovi e delle vendite a distanza) sono da assoggettare ad **Iva in Italia**, con l'applicazione dell'aliquota ivi prevista.

N.B.:

Per il cedente italiano permane ancora l'obbligo di emissione del documento di trasporto in tre copie (ovvero quattro copie nel caso in cui il trasporto avvenga a mezzo di un terzo vettore).

LAUREA IN GIURISPRUDENZA
SCIENZE POLITICHE
STORIA E MEMORIA DELLE CULTURE EUROPEE
RICERCA STORICA E RISORSE DELLA MEMORIA

AZIENDALISTA
AVVOCATO
REVISORE LEGALE
DIREZIONE E ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA
LAVORO E DISCIPLINE SOCIALI

CAVALIERE AL MERITO
DELLA REPUBBLICA

www.luigiborsaro.it studio@luigiborsaro.it

ACQUISTI DI BENI

Le **fatture elettroniche** emesse dagli operatori di San Marino per le cessioni di beni spediti o trasportati in Italia accompagnate da *ddt* o altro documento idoneo, sono trasmesse dall'Ufficio Tributario di San Marino al **Sdi**, che le recapita e le rende visualizzabili dal cessionario italiano all'interno della propria area riservata del portale "**Fatture e Corrispettivi**".

In caso di emissione di **fattura elettronica con addebito dell'Iva**, l'imposta è versata dal cedente all'Ufficio Tributario di San Marino, il quale, entro 15 giorni, riversa le somme e trasmette gli elenchi riepilogativi delle fatture corrispondenti a tali versamenti al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

L'ufficio dell'Agenzia delle Entrate, entro 15 giorni, controlla la corrispondenza tra i versamenti ricevuti e i dati delle fatture riportati negli elenchi riepilogativi, dandone comunicazione all'Ufficio Tributario di San Marino.

L'esito positivo del controllo è reso noto telematicamente sia all'Ufficio Tributario di San Marino, sia all'acquirente, il quale, da tale momento, può operare la detrazione dell'imposta.

In caso di emissione di **fattura elettronica senza addebito dell'Iva**, sarà il cessionario italiano a dover assolvere l'imposta ai sensi dell'**art. 17, comma 2 del D.P.R. n. 633/72**, indicandone l'ammontare con le modalità previste per l'integrazione delle fatture elettroniche, ovvero inviando al Sdi il tipo documento **TD19** così compilato:

- nel campo "*Cedente/fornitore*" i dati del cedente sanmarinese;
- nel campo "*DatiFattureCollegate*" l'IDSdi della fattura di riferimento;
- nel campo "*Data*" quella di effettuazione dell'operazione.

La fattura dovrà essere annotata nei registri Iva vendite ed acquisti a norma degli artt. 23 e 25 del D.P.R. n. 633/72.

LO STUDIO RIMANE A DISPOSIZIONE DELLA CLIENTELA PER QUALSIASI CHIARIMENTO.

Verona, 03/02/2022

Distinti saluti

Avv. Luigi Borsaro

LAUREA IN GIURISPRUDENZA
SCIENZE POLITICHE
STORIA E MEMORIA DELLE CULTURE EUROPEE
RICERCA STORICA E RISORSE DELLA MEMORIA

AZIENDALISTA
AVVOCATO
REVISORE LEGALE
DIREZIONE E ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA
LAVORO E DISCIPLINE SOCIALI

CAVALIERE AL MERITO
DELLA REPUBBLICA